

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 87/07

6 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-300/06

Ursula Voß / Land Berlin

LA RETRIBUZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE SECONDO UNA TARIFFA INFERIORE A QUELLA DELLE ORE “NORMALI” PUÒ COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO

Una normativa nazionale che comporta che i lavoratori a tempo parziale siano retribuiti in misura inferiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno per lo stesso numero di ore effettuate viola il principio della parità delle retribuzioni se danneggia una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile e se non è obiettivamente giustificata

In Germania talune categorie di dipendenti pubblici possono beneficiare di una retribuzione delle ore straordinarie in sostituzione di un riposo compensativo. La retribuzione delle ore straordinarie prevista dalla MVerGV¹ è tuttavia inferiore a quella delle ore di lavoro effettuate nell'ambito dell'orario normale di lavoro.

La sig.ra Voß è una dipendente pubblica impiegata come insegnante dal Land Berlin. In costanza di lavoro a tempo parziale, essa ha effettuato, tra gennaio e maggio 2000, alcune ore di insegnamento straordinarie. La retribuzione da lei percepita per tale periodo era inferiore a quella percepita per lo stesso numero di ore di lavoro da un insegnante occupato a tempo pieno. La sig.ra Voß ha chiesto invano l'applicazione di una retribuzione equivalente a quella percepita dagli insegnati a tempo pieno.

Per poter dirimere la controversia tra la sig.ra Voß e il Land Berlin, il Bundesverwaltungsgericht chiede alla Corte se il principio della parità delle retribuzioni osti ad una normativa che comporta una retribuzione inferiore per i dipendenti pubblici che lavorano a tempo parziale rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno.

Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda che il principio della parità delle retribuzioni osta non solo ad una discriminazione diretta, ma anche a qualsiasi disparità di trattamento in applicazione di criteri non fondati sul sesso, se essa danneggia una percentuale

¹ Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte (regolamento sulla retribuzione delle ore straordinarie effettuate dai dipendenti pubblici) del 13 marzo 1992 (BGBl. 1992 I, pag. 528), come modificato il 3 dicembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 3494).

notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile e non può essere giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

La Corte constata che la retribuzione inferiore delle ore straordinarie determina una disparità di trattamento a danno degli insegnanti che lavorano a tempo parziale, in quanto ad essi viene applicata una tariffa di retribuzione inferiore per le ore di insegnamento effettuate oltre il loro orario individuale e fino a concorrenza della durata normale di lavoro a tempo pieno.

Tale disparità di trattamento potrebbe danneggiare un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini. A tale proposito, la Corte ricorda che è compito del giudice del rinvio prendere in considerazione l'insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale di cui trattasi per confermare tale constatazione.

Poiché dalla decisione di rinvio non risultano fattori obiettivamente giustificati e estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la Corte invita il giudice del rinvio a verificare tale aspetto.

La Corte conclude che una retribuzione inferiore delle ore effettuate da un dipendente pubblico a tempo parziale oltre il suo orario individuale e fino a concorrenza dell'orario di un dipendente a tempo pieno viola il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, se tale disparità di trattamento danneggia una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini e non è giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG ES CS DE EL EN FR HU IT NL PL PT SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

[C-300/06](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*